



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ILARIA AMELIA CAGGIANO

Seduta del 20/10/2021

FATTO

Il ricorrente rappresenta di essere cointestatario c.p.f.r. di nr. 10 buoni fruttiferi così descritti:

- 1) Serie P timbro Q/P n. 000.231 (lire 1.000.000) emesso il 02.05.87;
- 2) Serie P timbro Q/P n. 000.232 (lire 1.000.000) emesso il 02.05.87;
- 3) Serie P timbro Q/P n. 000.233 (lire 1.000.000) emesso il 02.05.87;
- 4) Serie P timbro Q/P n. 000.234 (lire 1.000.000) emesso il 02.05.87;
- 5) Serie Q n. 000.052 (lire 500.000) emesso il 02.05.87;
- 6) Serie Q n. 000.053 (lire 500.000) emesso il 02.05.87;
- 7) Serie P timbro Q/P n. 000.504 (lire 1.000.000) emesso il 07.09.88;
- 8) Serie P timbro Q/P n. 000.505 (lire 1.000.000) emesso il 07.09.88;
- 9) Serie P timbro Q/P n. 000.506 (lire 1.000.000) emesso il 07.09.88;
- 10) Serie Q n. 000.133 (lire 500.000) emesso il 07.09.88.

Precisa che l'altra originaria cointestataria dei buoni è deceduta, come comprovato dal certificato di morte allegato al ricorso.

Lamenta di aver richiesto il rimborso dei citati titoli in data 02/01/2020 percependo una somma nettamente inferiore a quella attesa e non conforme ai rendimenti indicati originariamente sul retro del titolo.

In particolare, sostiene di aver diritto sin per il periodo dal 21° al 30° anno, al riconoscimento dei rendimenti indicati sul retro dei titoli, atteso che con il timbro apposto dall'intermediario sul retro dei buoni sono stati modificati i rendimenti dei titoli fino al 20°



anno, mentre non risultano modificate le condizioni previste per il periodo successivo. Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso - richiamato l'orientamento dell'ABF consolidatosi in materia - chiede all'Arbitro di accertare il proprio diritto al rimborso degli ulteriori interessi, calcolati in € 28.611,65, oltre interessi legali calcolati dalla data del rimborso, in subordine, dalla data del reclamo, oltre spese di ricorso.

L'intermediario, costituitosi, si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo in via preliminare l'irricevibilità del ricorso all'ABF:

a) per incompetenza *ratione temporis*, in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione *del buono*, avvenuta in epoca anteriore al limite di competenza temporale;

b) per incompetenza *ratione materiae*, in quanto i buoni postali sono prodotti finanziari collocati dalla resistente per conto dell'Emittente secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale e, pertanto, in ordine agli stessi non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario (ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 "T.U.F.").

Relativamente ai 7 buoni recanti il timbro "serie Q/P", rappresenta che:

- le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q", non disponendo che detto timbro riporti (anche) gli "importi" degli interessi da corrispondere al sottoscrittore;

- nel caso di specie sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del citato DM, apponendo sui buoni i timbri previsti e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto: pertanto, essendo mutati (come è stato fatto con il timbro) i quattro "tassi" del buono, sono mutati conseguentemente anche gli importi da corrispondere e ciò vale evidentemente ed inevitabilmente anche per l'ultimo decennio;

- parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie "Q";

- era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni.

- anche qualora si volesse aderire – per mera ipotesi – alla tesi della ricorrente dell'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno (cioè, 15%, anziché 12% previsti per la serie "Q"), tale tesi è altrettanto infondata in

diritto dal momento che l'art. 6 del DM 1986 ha stabilito che anche ai Buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, anche, quindi, con riferimento al periodo compreso tra il 21° anno e il 31 dicembre del 30° anno.

A conforto delle proprie osservazioni, richiama sentenze della giurisprudenza di legittimità e allega alle controdeduzioni copiosa giurisprudenza di merito.

Relativamente ai 3 buoni della serie Q oggetto di ricorso, rappresenta che:

- nessun errore di emissione è stato commesso, in quanto il buono è stato sottoscritto sul modulo cartaceo appositamente fornito dallo Stato proprio per la serie Q di effettiva appartenenza – senza la necessità di alcun timbro correttivo – i cui saggi di interesse furono stabiliti con Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986;

- il modulo cartaceo riporta il medesimo rendimento previsto dal citato Decreto



Ministeriale.

Svolti chiarimenti circa le regole di determinazione degli interessi e il relativo regime di capitalizzazione nei buoni ordinari trentennali, l'intermediario ritiene che le differenze riscontrate dal ricorrente siano riconducibili al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Richiamata la disciplina applicabile al riguardo, evidenzia che – anche sotto tale profilo – la questione esulerebbe dalla competenza per materia dell'ABF, trattandosi della corretta applicazione delle disposizioni in materia fiscale.

L'intermediario chiede pertanto, preliminarmente, di dichiarare il ricorso irricevibile/inammissibile, ovvero di rigettarlo nel merito.

La parte ricorrente, in sede di repliche, nel contestare la ricostruzione operata dalla resistente, insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro attiene all'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di n. 7 buoni fruttiferi postali di diverse serie [serie Q - n. 000.052, n. 000.053 (entrambi di lire 500.000) emessi il 02.05.87, n. 000.133 (lire 500.000) emesso il 07.09.88; Serie Q/P nn. 000.231 000.232, 000.233, 000.234 (tutti del valore nominale di lire 1.000.000) emessi il 02.05.87, nonché serie Q/P nn. 000.504 000.505, 000.506, (tutti del valore nominale di lire 1.000.000) emessi il 07.09.88], tutti con pari facoltà di rimborso, di cui il ricorrente è cointestatario con altra contitolare che risulta deceduta.

Vanno esaminate in via preliminare le due eccezioni di improcedibilità sollevate dall'intermediario convenuto, ovvero quella per incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, avuto riguardo alla data di sottoscrizione dei buoni in questione, anteriore al 1° gennaio 2009, e quella relativa all'incompetenza per materia, in quanto i buoni postali rivestirebbero la qualifica di prodotti finanziarie.

Nessuna delle due eccezioni preliminari merita accoglimento, tenuto conto dell'orientamento costante di questo Arbitro (v., Collegio di Coordinamento n. 5676 dell'8 novembre 2013).

Assolutamente priva di fondamento è l'eccezione di incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, non avendo alcuna rilevanza, a tale riguardo, la data di sottoscrizione dei buoni in questione. Il ricorso, infatti, non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli o i comportamenti delle parti al momento della sottoscrizione, bensì i diritti del cliente sui rendimenti maturati (gli effetti del contratto) in base all'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui BFP. In linea con il proprio consolidato orientamento, pertanto, l'eccezione sollevata dall'intermediario resistente non risulta degna di accoglimento da parte di questo Collegio (in termini, Collegio Napoli, dec. 50/2013; Collegio di Milano dec. n. 478/2014 nonché, implicitamente, non rilevando alcuna pregiudiziale Collegio Coordinamento dec. n. 6142/20).

Per quanto attiene alla competenza per materia dell'ABF, ribadendo quanto sostenuto in occasione di precedenti ricorsi nei quali si erano poste le medesime problematiche, il Collegio constata che, ferma la legittimazione passiva dell'intermediario convenuto ai sensi delle disposizioni regolatrici dell'ABF la normativa speciale ha attratto la materia del risparmio postale nell'ambito della competenza dell'ABF in materia di bancoposta cui i buoni fruttiferi sono riconducibili (ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 14 marzo 2001, n.144). Sul punto, il Collegio di coordinamento, anche con decisione n. 5673/2013:« [...] L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta[...]. Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento».

Ciò premesso, il Collegio, ritenuta sussistente la legittimazione attiva, in virtù del principio di diritto affermato nella decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 19782/20, secondo cui *"nell'ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari"*, rileva quanto segue.

In relazione a tutti i BFP contestati l'istante ha chiesto il riconoscimento del diritto al rimborso sulla base dei rendimenti risultanti dalle tabelle apposte sul lato retro del titolo, con riferimento al periodo a decorrere dal 21° al 30° anno di durata.

Il ricorso non merita accoglimento, con riguardo ai 3 buoni della serie Q.

Dall'analisi documentale dei titoli emerge che sono stati emessi su modulo cartaceo della serie "Q", in vigore all'epoca dell'emissione: sul fronte è presente l'indicazione serie "Q", mentre sul retro del buono è presente la originaria tabella dei rendimenti secondo i saggi di interesse stabiliti dal D.M. del 13 giugno 1986 per i buoni della serie "Q" in valore assoluto; per il periodo successivo al 20° anno è riportato, in calce alla tabella, un importo fisso bimestrale che esprime il rendimento al tasso del 12% applicato sul montante maturato al termine del 20° anno (al lordo della ritenuta fiscale).

Conseguentemente, al momento della liquidazione (avvenuta nel caso di specie in data 2.1.2020), il valore di rimborso va calcolato dall'intermediario sulla base delle tabelle riportate sui moduli cartacei dei buoni e alla relativa serie di appartenenza.

Deve ritenersi, sul punto, che le differenze dei rendimenti sono il frutto di norme (concernenti il regime fiscale) emanate successivamente all'emissione dei titoli, le quali hanno integrato automaticamente l'accordo contrattuale a norma ex art. 1339 e 1374 c.c.

Pertanto, il Collegio, aderendo agli uniformi orientamenti di questo Arbitro (Collegio di Coordinamento - dec. n. 6142/20) che ribadiscono la competenza dell'ABF ad accertare il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP ai fini della sola determinazione dell'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi, rileva che le differenze riscontrate dall'istante in ordine all'importo liquidato vanno ricondotte esclusivamente al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva ai rendimenti relativi ai buoni fruttiferi sottoscritti e in particolare, tenendo conto, in particolare che, in funzione integrativa del contratto, deve in tal caso richiamarsi *«il D.L. 19/09/1986 n. 556 convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, che ha assoggettato a ritenuta fiscale del 12,50% (tutti) gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 (il D.Lgs 01/04/1996 n. 239 ha poi introdotto a partire al 01.01.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%)»*. Come ricordato dalla citata decisione del Collegio di Coordinamento ciò vale *«anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al*



sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente».

Il Collegio ritiene, invece, meritevole di accoglimento la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo ai BFP della serie Q/P (000.231 000.232, 000.233, 000.234, 000.504 000.505, 000.506), il rendimento previsto sul retro dei buoni, sempre per il periodo 21°-30° anno.

Dall'esame dei buoni, emerge che:

- il modulo cartaceo utilizzato è quello della serie "P", non più in vigore all'epoca dell'emissione: sul fronte è presente l'indicazione (originaria) della serie "P" e il timbro recante la dicitura "serie Q/P"

- sul retro è presente la originaria tabella dei rendimenti espressi in valore assoluto, sulla quale è stato apposto un timbro recante i nuovi saggi di interesse, propri della serie "Q", per il periodo dal 1° al 20° anno.

In proposito, per il periodo dal 21° al 30°, il ricorrente chiede l'applicazione i rendimenti apposti sul retro dei moduli dei BF, mentre l'intermediario quelle introdotte dal DM 13 giugno 1986, art. 5, emanato anteriormente all'emissione del buono (proprie della serie Q). Sul punto questo Collegio richiama, ancora una volta, il Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142 del 03.04.2020), il quale ha enunciato il seguente principio di diritto: *"Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli"*. Pertanto, in caso di provvedimento amministrativo che modifichi le condizioni indicate sul retro del titolo e che sia anteriore alla sottoscrizione del BFP, deve prevalere la scritturazione sul titolo (v. Collegio di coordinamento, n. 5674/2013; nonché, da ultimo, Coll. Milano, n. 21262/2019; Coll. Napoli, n. 2854/2019). Il Collegio di Coordinamento non manca di chiarire, in proposito, come *«ben oltre un mero affidamento soggettivo»* del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi, la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda attratta alla sfera dell'accordo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, formatosi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni.

Nel caso in esame, i BFP contestati risultano sottoscritti in epoca posteriore all'emanazione del provvedimento (il D.M. Tesoro 13 giugno 1986) che ha modificato le condizioni indicate sul retro del medesimo. Ne consegue che, per il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale oggetto del presente accertamento, la volontà delle parti deve considerarsi formata sulla dicitura presente sul retro del buono e sulla quale non è apposto alcun timbro. Ciò anche in deroga alla disciplina del decreto ministeriale.

Peraltro, è stato pure precisato che il rendimento riconosciuto in relazione agli ultimi dieci anni nella misura fissa indicata sul titolo non potrebbe non tenere conto dell'incidenza della ritenuta fiscale (così *ex multis* Collegio di Napoli, dec. n. 7681/21).

Il Collegio ritiene dunque fondata e meritevole di accoglimento, la domanda riguardante i BFP serie Q/P sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli della serie Q/P oggetto di ricorso, detratto quanto già rimborsato.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, limitatamente ai titoli della serie



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Q/P, accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO